



ALLEGATO

**SCHEMA DI ACCORDO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E \_\_\_\_\_** relativo alla proposta progettuale a valere sul bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità n.4/21 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale – nell'ambito del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al co.6 bis dell'art.18 del D. L.vo n.286 del 25/07/98, alle vittime dei reati previsti dagli artt.600 e 601 del C.P., o che versano nelle ipotesi di cui al co.1 del medesimo art.18 (art.1, co.1 e 3, del D.P.C.M. del 16/05/16).

TRA

La Regione Basilicata C.F. 800002950766 con sede legale In Potenza, Via Vincenzo Verrastro, 9 legalmente rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Politiche della Persona, Ernesto Esposito nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato con D.P.G.R. n.164 del 20/10/2020 "Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale", e domiciliato ai fini del presente accordo di convenzione, presso il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro n.9

E

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la/il \_\_\_\_\_.

**VISTI:**

- Il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.4/21 - Dipartimento per le Pari Opportunità - per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);
- la L. n.400 del 23/08/88, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- la L. n.241 del 07/08/90 e, in particolare, l'art.12 il quale dispone che *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e persone giuridiche private sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;
- il D. L.vo n.286 del 25/07/98, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;



- il D. L.vo n.303 del 30/07/99, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art.11 della L. n.59 del 15/03/97", e successive modificazioni;
- la L. n.228 dell'11/08/03, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;
- il D.P.C.M. del 22/11/10 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio del Ministri";
- il D.P.C.M. dell'1/10/12, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art.16 concernente il Dipartimento per le Pari Opportunità, modificato dal D.P.C.M. del 22/02/19;
- il D. L.vo n.24 del 04/03/14, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";
- il D. L.vo n.142 del 18/08/15, recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- il Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26/02/16;
- il D.P.C.M. del 16/05/16 di "Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al co.6bis dell'art.18 del D. L.vo n.286 del 25/07/98, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del Codice Penale, o che versano nelle ipotesi di cui al co.1 dello stesso art.18";
- l'art.3 del medesimo decreto del 16/05/16, che prevede che il Dipartimento per le Pari Opportunità adotti, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito bando per l'individuazione dei progetti finanziabili;
- la L. n.199 del 29/10/16, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
- la L. n.47 del 07/04/17, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e, in particolare, il co.1 dell'art.17 che, al fine di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del Codice Penale di cui al citato art.13 della L. n.228/03;

#### CONSIDERATO CHE

- l'art.6 dell'avviso n.4/21 (articolazione della presa in carico in continuità) cita testualmente "Le persone beneficiarie dei progetti di emersione, assistenza e integrazione sociale, realizzati ai sensi dell'art.18 del D. L.vo n.286 del 25/07/98, e finanziati nell'ambito del Bando n.3/18 e dei provvedimenti amministrativi di proroga del termine delle attività realizzate all'esito del citato Bando, che, in base ai dati del Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta (SIRIT), risultino in carico alla data del 30/06/21, tenendo conto dello stato di avanzamento del percorso di assistenza e integrazione sociale già effettuato, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando";



**VISTI:**

- il decreto a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità dell'8/04/19 di riorganizzazione del Dipartimento per le Pari Opportunità, registrato alla Corte dei Conti il 03/05/19, Reg.ne – Succ. n.880;
- la direttiva del Segretario generale del 14/09/2020 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
- il D.P.C.M. del 23/12/2020 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- la L. n.178 del 30/12/2020, pubblicata nella G.U. n.322 del 30/12/2020 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023";
- il D.P.C.M. del 22/03/21, registrato alla Corte dei conti il 07/04/21 al n.731, che conferisce alla D.ssa Paola Paduano, dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di capo del Dipartimento per le Pari Opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n.8 "Pari Opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il parere della Conferenza Unificata rilasciato nel corso della seduta del 05/05/21 sullo schema di bando n.4/21;
- il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed ha avviato nuovi percorsi di inclusione sociale;
- la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015, approvata con la D.G.R. n.778 del 26/07/17;
- le Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la D.G.R. n.917 del 07/07/15;
- la D.G.R. n.241 del 16/03/16 - Attuazione delle linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018 – D.G.R. n.917 del 07/07/15 - Piano Regionale di Indirizzi;

**SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO RIPORTATO DI SEGUITO**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Viene confermata tra le parti, la condivisione di obiettivi comuni attraverso l'attuazione del Progetto denominato " \_\_\_\_\_", candidato sul Bando n.4/21 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e finalizzato ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale – nell'ambito del Programma Unico di Emersione, Assistenza ed Integrazione Sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al co.6 bis dell'art.18 del D. L.vo n.286 del 25/07/98, alle vittime dei reati previsti dagli artt.600 e 601 del C.P., o che versano nelle ipotesi di cui al co.1 del medesimo art.18 (art.1, co.1 e 3, del D.P.C.M. del 16/05/16).

**Art. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

1. Donne, minori accompagnati e donne in stato di gravidanza vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento nell'accattonaggio, alle attività illegali forzate, all'espianto di organi;



2. Persone straniere e cittadini di cui all'art.18, co.6-bis del D. L.vo n.286 del 25/07/98, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione Internazionale, I titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

### Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

L. \_\_\_\_\_ si impegna a:

1. assumere la responsabilità nell'attuazione del progetto denominato " \_\_\_\_\_ ";
2. sviluppare gli Interventi di assistenza e di inclusione sociale e lavorativa secondo le linee progettuali Individuate dal Bando n.4/21 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Pari Opportunità;
3. collaborare per le finalità progettuali, con le diverse agenzie territoriali quali gli Enti Locali, I servizi sanitari, le Forze dell'Ordine Magistratura, Servizi per Il lavoro, Servizi Sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni no profit;
4. adottare gli opportuni atti in fase di attuazione del progetto.

La Regione Basilicata si impegna a:

1. condividere il percorso di attuazione del progetto denominato " \_\_\_\_\_ " secondo le linee progettuali già Individuate e in esecuzione del Bando n.4/21 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
2. contribuire all'attivazione e al consolidamento di una Rete pluridisciplinare e di sensibilizzazione nel contesto territoriale di riferimento per favorire il confronto e l'interazione tra tutti gli attori chiave nell'ambito del progetto;
3. stimolare le altre Istituzioni Pubbliche del territorio a condividere e far propria la progettualità In oggetto;
4. contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale;
5. adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto

### Art. 4- DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo di convenzione entrerà In vigore alla data della sottoscrizione ed avrà durata pari a quella del progetto denominato " \_\_\_\_\_ " candidato sul Bando n.4/21 emanato dal Dipartimento Pari Opportunità, se ammesso al relativo finanziamento;

### Art. 5 - MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO

Ogni modifica e integrazione al contenuto del presente accordo di convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

### Art. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'ACCORDO

Ogni firmatario può esercitare In qualsiasi momento il diritto di recesso.



Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell'intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- Qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o Indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
- Qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinano sostanziali modifiche all'assetto dell'accordo di convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale Il presente accordo di convenzione è stipulato;
- Qualora una delle Parti sia Inadempiente degli obblighi convenuti nel presente Protocollo

**Art. 7 - ESONERO DI RESPONSABILITA'**

L'\_\_\_\_\_ esonera e solleva la Regione Basilicata da oneri e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione del presente accordo di convenzione e dalle fasi attuative del progetto denominato "\_\_\_\_\_"

**Art. 8 – CONTROVERSIE**

Eventuali controversie derivanti dal presente accordo di convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Potenza

**Art. 9 - CLAUSOLE FINALI**

Le Parti firmatarie del presente accordo di convenzione si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.

Il presente accordo di convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione Basilicata

Il Dirigente Generale

Per L\_\_\_\_\_